

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA PRESSO LE RESIDENZE UNIVERSITARIE DELL’E.R.S.U. DI CATANIA E DEGLI UFFICI UNIVERSITARI - CIG 6634631EB0.

RISPOSTA A QUESITI POSTI DALLE DITTE INTERESSATE ALLA PROCEDURA DI GARA

CHIARIMENTI N. 4

D. Relativamente al requisito del fatturato specifico indicato a pag. 5, punto II, in caso di partecipazione in ATI si chiede se è sufficiente soddisfare il requisito, posseduto da parte della mandataria.

R. Il raggruppamento si qualifica dimostrando cumulativamente il possesso dei requisiti per il singolo partecipante quindi se il requisito è posseduto solo dalla mandante è Sufficiente.

D. Si richiede se i costi del personale non soggetti a ribasso includono anche la quota relativa ai costi della sicurezza afferenti l'attività di impresa a carico del datore di lavoro, ovvero se gli stessi dovranno essere inclusi nella quota soggetta a ribasso".

R. I costi non soggetti a ribasso per la sicurezza previsti in bando non comprendono i costi della sicurezza aziendali i quali devono comunque essere riportati nella formulazione dell’offerta quali oneri di sicurezza interni.

D. Partecipando alla procedura di gara in ATI, si chiede se una delle componenti che formano il raggruppamento, non essendo in possesso del requisito relativo alla certificazione SA 8000, può avvalersi, in merito all’art. 49 d.lgs. 163 del 2006 e s.m.i., della certificazione SA 8000 dell’altra componente ATI?

R. Per partecipare ad una procedura selettiva per l’affidamento di un contratto di appalto pubblico è necessario che un concorrente sia qualificato, cioè in possesso di determinati requisiti richiesti dal bando. Questi si distinguono in due macro categorie: requisiti “generali” o “soggettivi” e requisiti “speciali” o “oggettivi”. I primi, attenendo alla situazione personale del soggetto, alla sua affidabilità morale e professionale, non sono suscettibili di alcuna forma di sostituzione, né per essi è possibile ricorrere all’avalimento, l’articolo 49 del Codice, infatti, prescrive che sia l’impresa ausiliaria sia quella ausiliata ne siano provviste direttamente.”

D. Il bando prevede tra i requisiti di partecipazione a pena di esclusione il possesso della certificazione di cui al punto b del paragrafo "Condizioni di partecipazione" e l'iscrizione alla CC.I.A.A. per la fascia f.

Anche se nel quadro normativo le stazioni appaltanti possono prevedere requisiti più ristretti rispetto a quelli previsti dal codice, tali requisiti non debbono essere manifestamente irragionevoli, sproporzionati, illogici ovvero lesivi della concorrenza. Considerato che ai sensi dell'art. 46, comma 1bis, d.lgs. 163/2006, le predette certificazioni attestanti il possesso di determinati standard etici non potevano essere richieste a pena di esclusione in quanto in contrasto con una chiara disposizione di legge, il bando sarà da ritenersi nullo e fortemente lesivo della concorrenza, si invoca, pertanto, un vs autorevole intervento affinché venga emanato un bando adeguatamente istruito e totalmente rispettoso della normativa del settore

R. Si conferma che il possesso della certificazione SA8000 è un requisito di partecipazione alla gara, ferma restando la possibilità per il concorrente di fornire prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 163/2006.

Catania 26/04/16

F.TO IL RUP DI GARA
(Sig. A. Sudano)